



# CITTA' DI CANOSA DI PUGLIA

Provincia Barletta - Andria - Trani

## DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

**N° 181**  
**15/09/2017**

### OGGETTO:

BBILANCIO CONSOLIDATO 2016. APPROVAZIONE ELENCHI DI ENTI, AZIENDE E SOCIETA' CHE COMPONGONO IL GRUPPO DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA ED IL GRUPPO COMPRESO NEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO 2016.

L'anno duemiladiciassette, il giorno quindici del mese di settembre, alle ore 10:30 e seguenti, in Canosa di Puglia, nella sede municipale, previo avviso del Sig. SINDACO, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Componente	Qualifica	Presenza
MORRA ROBERTO	Sindaco	Si
SANLUCA FRANCESCO	Vicesindaco	Si
DE MITRI MARCELLA	Assessore	No
DELLI SANTI GENNARO	Assessore	Si
GERARDI ANNA ALTOMARE	Assessore	Si
LENOCI SABINA ANNA	Assessore	Si
LOPS FRANCESCO	Assessore	No
MANFREDI MICHELE	Assessore	Si

Segretario Generale Dott. Gianluigi Caso assiste alla seduta.

L'Assessore alle Finanze Dott. Delli Santi Gennaro propone l'approvazione del seguente provvedimento. Il Dirigente Settore Finanze Dott. Giuseppe Di Biase, accertata l'assenza di situazioni di conflitto d'interessi ex art. 6 bis della legge n. 241/1990, così come previsto dalla Legge n. 190/2012, riferisce quanto segue:

## LA GIUNTA COMUNALE

### Premesso che:

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n.36 del 22 aprile 2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il DUP 2017 -2019;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n.37 del 22 aprile 2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2017 -2019;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n.116 del 10 maggio 2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione, Piano degli Obiettivi e Piano della Performance 2017-2019;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n.45 del 01 giugno 2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Rendiconto di gestione anno 2016;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n.29 del 08/09/2015, esecutiva ai sensi di legge, è stato stabilito di rinviare all'esercizio 2016 la tenuta della contabilità economico-patrimoniale, la redazione del bilancio consolidato e la gestione del piano dei conti integrato.

### Rilevato che:

- l'art. 11 bis comma 1 del D.Lgs. 118/2011 prevede la redazione da parte degli enti territoriali del bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato 4/4 al citato decreto;

**Dato atto** che, sulla base di quanto previsto dall'Allegato 4/4, costituiscono componenti del "gruppo amministrazione pubblica":

1. gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1 comma 2, lettera b) del presente decreto, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo. Rientrano all'interno di tale categoria gli organismi che sebbene dotati di una propria autonomia contabile sono privi di personalità giuridica;

2. gli enti strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo, intesi come soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni;

2.1 gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:

- a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
- b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
- c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
- d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;

e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

L'attività si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi.

Non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione.

2.2 gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, come definiti dall'articolo 11-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2.

3. le società, intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal codice civile Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII (società di capitali), o i gruppi di tali società nelle quali l'amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione. In presenza di gruppi di società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell'area di consolidamento dell'amministrazione come di seguito descritta, oggetto del consolidamento sarà il bilancio consolidato del gruppo. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione;

3.1 le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:

a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;

b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

L'attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell'anno precedente ricavi a favore dell'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dell'intero fatturato.

In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015 – 2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.

3.2 le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una

quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

Ai fini dell'inclusione nel gruppo dell'amministrazione pubblica *non* rileva la forma giuridica né la differente natura dell'attività svolta dall'ente strumentale o dalla società.

Il gruppo "amministrazione pubblica" può comprendere anche gruppi intermedi di amministrazioni pubbliche o di imprese. In tal caso il bilancio consolidato è predisposto aggregando anche i bilanci consolidati dei gruppi intermedi.

**Rilevato che:** gli enti e le società del gruppo compresi nel "gruppo amministrazione pubblica" possono essere esclusi dal bilancio consolidato nei casi di:

a) Irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.

Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, **una incidenza inferiore al 10 per cento** per gli enti locali rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo: - totale dell'attivo, - patrimonio netto, - totale dei ricavi caratteristici. In ogni caso sono irrilevanti e non oggetto di consolidamento le quote di partecipazione **inferiori all'1%** del capitale della società partecipata;

b) Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate, tenuto conto che i casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali).

- che il principio contabile applicato, concernente il Bilancio Consolidato, prevede una fase preliminare al bilancio consolidato in cui ogni Ente capogruppo definisce il perimetro di consolidamento, mediante la predisposizione di due distinti elenchi concernenti:

1. gli enti, le aziende e le società che compongono il "gruppo amministrazione pubblica" evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese;
2. gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato (perimetro di consolidamento);

- della competenza della Giunta dell'ente locale relativamente all'approvazione dei due elenchi, e dei relativi aggiornamenti;

**Ritenuto** di dover procedere all'approvazione dei due elenchi;

Considerato che dall'attività di verifica relativamente alla redazione del Bilancio Consolidato risulta che l'elenco finale relativo al Gruppo Amministrazione Pubblica è così composto alla data del 31 dicembre 2016:

**Elenco dei componenti il Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Canosa di Puglia  
per l'esercizio 2016**

<b>Partecipazioni societarie</b>
TEATRO PUBBLICO PUGLIESE – CONSORZIO REGIONALE PER LE ARTI E LA CULTURA
MURGIA PIU' – SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA
FONDAZIONE ARCHEOLOGICA CANOSINA

**Elenco dei componenti il Perimetro di consolidamento  
Verifica della irrilevanza del Gruppo Amministrazione Pubblica  
Comune di Canosa di Puglia ai fini del Bilancio Consolidato per l'esercizio 2016**

**COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA (BT)  
CONSOLIDATO ESERCIZIO 2016 - VERIFICA IRRILEVANZA BILANCI**

ENTE	TOTALE ATTIVO	PATRIMONIO NETTO	RICAVI CARATTERISTICI
COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA	91.811.332,10	80.955.918,59	18.335.681,56
FONDAZIONE ARCHEOLOGICA	541.099,15	541.049,15	105.992,52
SOGLIA 10%	9.181.133,21	8.095.591,86	1.833.568,16
VERIFICA RILEVANZA	NO	NO	NO
MURGIA PIU' SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	1.720.647,00	143.117,00	302.712,00
SOGLIA 10%	9.181.133,21	8.095.591,86	1.833.568,16
VERIFICA RILEVANZA	NO	NO	NO

A seguito delle verifiche e valutazioni effettuate emerge che le partecipazioni del Comune in FONDAZIONE ARCHEOLOGICA e MURGIA PIU' SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA possono essere escluse dall'area di consolidamento.

In considerazione della irrilevanza della partecipazione del Comune di Canosa di Puglia **0,50%** rispetto al capitale sociale del TEATRO PUBBLICO PUGLIESE – CONSORZIO REGIONALE PER LE ARTI E LA CULTURA risulta che, il Comune di Canosa di Puglia non è tenuto alla redazione del Bilancio Consolidato 2016;

Tutto ciò premesso e considerato;

**Visto** il D. Lgs. 267/2000;

**Visto** il D. Lgs. 118/2011;

**Visti** i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n. 267/2000 espressi dal Dirigente del II Settore;

**Dato atto** del visto di conformità del Segretario Generale ai sensi dell'art.97, comma 2 e 4 lett. d) del D.Lgs n.267/2000;

**Ad unanimità** di voti espressi in forma palese

## D E L I B E R A

1. **Di individuare** i componenti del " del Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Canosa di Puglia" al 31 dicembre 2016, redatta ai fini del Bilancio Consolidato esercizio 2016 ;

### Elenco dei componenti il Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Canosa di Puglia per l'esercizio 2016

<b>Partecipazioni societarie</b>
TEATRO PUBBLICO PUGLIESE – CONSORZIO REGIONALE PER LE ARTI E LA CULTURA
MURGIA PIU' – SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA
FONDAZIONE ARCHEOLOGICA CANOSINA

2. **Di approvare** il Perimetro di consolidamento delle società di seguito indicate:

### COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA (BT) CONSOLIDATO ESERCIZIO 2016 - VERIFICA IRRILEVANZA BILANCI

ENTE	TOTALE ATTIVO	PATRIMONIO NETTO	RICAVI CARATTERISTICI
COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA	91.811.332,10	80.955.918,59	18.335.681,56
FONDAZIONE ARCHEOLOGICA	541.099,15	541.049,15	105.992,52
SOGLIA 10%	9.181.133,21	8.095.591,86	1.833.568,16
VERIFICA RILEVANZA	NO	NO	NO
MURGIA PIU' SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	1.720.647,00	143.117,00	302.712,00
SOGLIA 10%	9.181.133,21	8.095.591,86	1.833.568,16
VERIFICA RILEVANZA	NO	NO	NO

A seguito delle verifiche e valutazioni effettuate emerge che le partecipazioni del Comune in FONDAZIONE ARCHEOLOGICA e MURGIA PIU' SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA possono essere escluse dall'area di consolidamento.

3. **Di considerare** l'irrilevanza della partecipazione del Comune di Canosa di Puglia **0,50%** rispetto al capitale sociale del TEATRO PUBBLICO PUGLIESE – CONSORZIO REGIONALE PER LE ARTI E LA CULTURA risulta che, il Comune di Canosa di Puglia non è tenuto alla redazione del Bilancio Consolidato 2016;
4. **Dichiarare**, previa separata votazione , la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, attesa l'urgenza di provvedere in merito.

Letto, approvato e sottoscritto:

**Segretario Generale**

Dott. Gianluigi Caso

**Il Sindaco**

Avv. Roberto Morra

---